

## CONVENZIONE PER FORNITURA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI LABORATORIO ANALISI

Tra

**L'Azienda USL di Bologna** (di seguito anche AUSL BO), con sede in Bologna, via Castiglione 29, Partita Iva e Codice fiscale 02406911202, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante *p.t.* Dott. Paolo Bordon;

e

**Casa di Cura Villa Bellombra S.p.A.** (di seguito anche Villa Bellombra), con sede in Bologna, Via in Casteldebole, 107, P.Iva 00881330377, nella persona del legale rappresentante *p.t.* Rag. Lorenzo Orta;

- Richiamati il D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e - da ultimo - la L.R. 22/2019 e ss.mm.ii. in materia di autorizzazione e accreditamento sanitario e la relativa delibera di attuazione DGR 886/2022, in particolare nella parte che prevede la possibilità per le Strutture sanitarie accreditate di acquisire all'esterno prestazioni sanitarie complementari al processo diagnostico-assistenziale, ricorrendone i presupposti;
- Richiamata – inoltre - la normativa generale in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412/91;
- Premesso che Villa Bellombra ha chiesto all'Azienda USL di Bologna di poter usufruire di prestazioni urgenti di laboratorio a favore di propri pazienti ricoverati;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore del LUM Dott.ssa Rita Mancini,

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e stipula quanto segue:

### Art 1 Oggetto

L'AUSL di Bologna, nell'ambito della propria attività istituzionale, si rende disponibile a garantire a Villa Bellombra prestazioni specialistiche di laboratorio richieste in emergenza e urgenza a favore di pazienti ricoverati presso la Struttura.

AUSL BO assicura le prestazioni attraverso il LUM – Laboratorio Unico Metropolitan sito presso l'hub Ospedale Maggiore.

Si stima indicativamente che le prestazioni richieste - per tipologia e volume annuo di attività – ammontano a circa 20 all'anno.

### Art 2 Modalità di esecuzione

Villa Bellombra trasmette ad AUSL BO le richieste di esami ematici urgenti via PEC all'indirizzo [servizioamministrativolum@pec.ausl.bologna.it](mailto:servizioamministrativolum@pec.ausl.bologna.it).

Il trasporto e la consegna al LUM del materiale biologico da analizzare è effettuato a cura e spese di Villa Bellombra, che se ne assume ogni responsabilità.

Le provette dovranno pervenire debitamente etichettate al fine di garantire la corretta identificazione del paziente ed essere consegnate al LUM dell'Ospedale Maggiore in Largo Bartolo Nigrisoli, 2, 40133 Bologna.

L'AUSL di Bologna si impegna ad effettuare le prestazioni richieste nell'ambito dell'attività istituzionale ed invia i referti a Villa Bellombra a mezzo PEC [all'indirizzo villabellombra@colibrice.com](mailto:villabellombra@colibrice.com).

Le parti si impegnano a verificare la attivazione delle richieste informatizzate su gestionale DN TERR al fine di semplificare il percorso, anche di restituzione dei referti. L'utilizzo dell'applicativo informatico DN TERR, infatti, consente la visualizzazione del referto rendendo superflua la stampa cartacea e la consegna che si considerano effettuate in tempo reale mediante la procedura informatica.

### Art 3 Compensi

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione eseguite dal LUM, l'AUSL di Bologna provvederà ad emettere fattura con cadenza trimestrale.

Le parti concordano che, in considerazione del fatto che l'attività di cui trattasi viene svolta in urgenza, alle prestazioni viene applicata la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario della Regione Emilia Romagna in vigore, maggiorata del 10%.

Villa Bellombra si impegna a corrispondere alla AUSL di Bologna gli importi dovuti nei termini e con le modalità indicate nella fattura stessa.

#### **Art. 4 – Inadempimenti**

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita, può intimare per iscritto all'altra parte, mediante comunicazione inoltrata tramite PEC, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni.

Decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

#### **Art 5 Privacy**

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad adempiere alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e, per quanto applicabile, del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni ("Codice Privacy"), nonché, in generale, ai provvedimenti e linee guida emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e alla normativa, nazionale e non, di tempo in tempo vigenti ed applicabili in materia di tutela dei dati personali.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che Titolare del Trattamento è la Casa di Cura Villa Bellombra S.p.A. in persona del I.r.p.t., che nomina l'Azienda USL DI Bologna in persona del I.r.p.t. Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, impartendo le seguenti istruzioni. Il Responsabile del Trattamento, per quanto di propria competenza, deve:

1. Verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
2. Consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
3. Verificare la qualità e la quantità dei dati oggetto dei trattamenti di competenza con specifico riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché completezza;
4. Individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo in premessa citato, autorizzarle al trattamento ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
5. Fornire agli interessati adeguata informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016;
6. Evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti (direttamente o per il tramite della struttura committente), informando con tempestività di tali richieste la struttura committente nel caso le richieste siano fatte direttamente;
7. Dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale relative al trattamento;
8. Non comunicare e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione;
9. Non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;

10. Informare prontamente la struttura in persona del responsabile interno del Trattamento dati personali Piero Buttazzo di tutte le questioni rilevanti ai fini di legge.

#### **Art 6 Divieto di “pantouflage”**

Con la sottoscrizione del presente atto, Villa Bellombra dichiara, per quanto in sua conoscenza, di non aver concluso nei tre anni successivi alla loro cessazione dal rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti e/o lavoratori autonomi che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda USL di Bologna nel triennio antecedente alla cessazione stessa e di essere consapevole che, ai sensi dell’ art. 53, comma 16-ter D.lgs. 165/2001, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto previsto da tale disposizione sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

#### **Art 7 Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOD. 231)**

Villa Bellombra dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D.L.gs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., per quanto applicabili, e di osservare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOD 231), consultabile al link [www.villabellombra.it](http://www.villabellombra.it).

AUSL BO si impegna a rispettare le suddette previsioni/principi e ad adottare comportamenti conformi, per quanto ad essa applicabili.

In caso di violazione e/o inosservanza di quanto su esposto, la presente convenzione si intende risolta di diritto ex art. 1456 c.c, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art 8 Responsabilità**

Le parti convengono che Villa Bellombra rimarrà, ad ogni effetto di legge, unica titolare e responsabile nei confronti di terzi dell’attività di laboratorio intesa nel suo complesso, dalla fase del prelievo sino alla consegna del referto.

L’AUSL Bologna risponderà del proprio operato esclusivamente nei confronti di Villa Bellombra, impegnandosi pertanto a tenerla completamente indenne e manlevata da qualsiasi conseguenza, onere, danno o nocumento che derivasse esclusivamente dalla propria specifica attività o da fatti imputabili alla stessa nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

#### **Art 9 Foro competente**

Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di Bologna.

#### **Art 10 Durata**

La validità della presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto a mezzo PEC.

La presente convenzione può essere disdetta anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta di una delle parti un mese prima della data di cessazione.

#### **Art 11 Registrazione e imposta di bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26/4/1986 n. 131.

Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede e/o ne avrà resa obbligatoria la registrazione e/o nel cui interesse l’atto viene sottoposto a registrazione.

La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Tariffa, parte prima - allegata al D.P.R 642/72, così come disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/3/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le spese di bollo sono a carico di Villa Bellombra in quanto soggetto beneficiario delle prestazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, secondo il combinato disposto dell'art. 15, co. 2 bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005.

Bologna, data dell'ultima sottoscrizione.

**Per l'Azienda USL di Bologna**

Il Direttore Generale

Dott. Paolo Bordon

**Per Casa di Cura Villa Bellombra S.p.A.**

Il Presidente

Rag. Lorenzo Orta